



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO N°21

Del 12-06-2023

Oggetto: Proroga incarico temporaneo di Responsabile Settore II Economico-Finanziario al Segretario Generale, Dott. Alberto Alfano fino al 13 giugno 2023.

II SINDACO

Dott.ssa Francesca Draia

Visti gli articoli 50, 97 e 107 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., (TUEL);

Dato atto che il Comune di Valguarnera Caropepe con deliberazione di G.M. n. 1 del 4.01.2023 ha adottato l'Organigramma dell'Ente con la previsione di n. cinque (5) Settori al vertice di ciascuno dei quali collocare una figura apicale;

Considerato che attualmente il Settore II Economico-Finanziario è privo di Responsabile di P.O;

Preso atto, invero, che l'incarico sindacale di Responsabile del Settore II Economico- Finanziario, conferito con determinazione sindacale n° 8 del 10.03.2023 alla Dott.ssa Giulia Monastero è cessato il 30 maggio 2023;

Considerato che l'Ente ha già previsto nel PTFP 2022-2024 l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Istruttore direttivo contabile Cat D1 e che tale programmazione sarà confermata in continuità nell'approvando PTFP 2023-2025;

Ritenuto prioritario e necessario comunque garantire, nelle more che l'Amministrazione provveda all'assunzione di un Funzionario E.Q. Contabile, la continuità amministrativa e la corretta erogazione dei servizi resi alla cittadinanza;

Considerato che non si rinvengono all'interno della struttura burocratica dipendenti appartenenti all'Area di Funzionari di Elevata Qualificazione con competenze ed esperienze nel delicato settore della contabilità;

Considerato conseguentemente opportuno, al fine di assicurare la continuità delle funzioni della vigente struttura organizzativa, individuare all'interno dell'ente un soggetto che possa assumere, seppur temporaneamente, le funzioni apicali del Settore Finanziario evitando disagi e interruzione nell'attività, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;

Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, per come novellato dalla Deliberazione n° 60/2022;

Richiamato, in particolare, l'art. 7 co. 1 lettera c) del sopra richiamato Regolamento ai sensi del quale alla direzione di ciascun Settore è preposto un Responsabile incaricato di funzioni dirigenziali e in via temporanea la direzione è assegnata al Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 lett. d) del TUE.L. n. 267/2000;

Visto il provvedimento sindacale n. 6 del 01 marzo 2023 di nomina dott. Alberto Alfano Titolare della sede di Segreteria del Comune di Valguarnera Caropepe;

Ritenuto che il dott. Alberto Alfano, Segretario generale dell'Ente, può svolgere avendone le competenze, le funzioni di Responsabile del Settore Finanziario a decorrere data di adozione del presente provvedimento e fino a quando il Comune di Valguarnera Caropepe non provvederà alla adozione di misure alternative volte alla individuazione di figure competenti a cui assegnare la titolarità del Settore finanziario;

Dato atto che l'attribuzione delle competenze gestionali di cui all'art.107 del D.Lgs.267/00 in capo al Segretario Comunale non si pone in contrasto con le attribuzioni spettanti al Segretario medesimo, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e dei controlli successivi di legittimità degli atti amministrativi interni, dato il carattere puramente contingente e temporaneo dell'incarico *ad interim*;

Considerato, invero, che la giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di esprimersi sulla questione – ancorché abbastanza articolata e non univocamente orientata – risultando, in linea di massima, possibilista nell'ammettere l'attribuzione di funzioni gestionali al Segretario, soprattutto se, a monte, vi sia un atto di natura regolamentare dell'ente attributivo della competenza e se ciò avvenga in via eccezionale e temporanea, confermando, *a contrario*, che le stesse debbano essere conferite in via prioritaria ad altri soggetti;

Richiamata, altresì, la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 489/2019 del 21 marzo 2019 depositata il 23 luglio 2019 ai sensi della quale “... l'art. 97 del d. lgs. 18.8.2000 n. 267, recante il testo unico dell'ordinamento degli enti locali (c.d. t.u.o.e.l.), ... indica nei commi 2 e 4 le funzioni istituzionali dei segretari comunali e provinciali, le quali, in tutta evidenza, hanno per oggetto non compiti di natura gestionale ma di coordinamento, di assistenza giuridico-amministrativa, referenti e di verbalizzazione, “notarili” (attenta dottrina ha parlato al riguardo di “attività di carattere giuridico-formale”), oltre quelle ulteriori che possono essergli attribuite “dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia” (comma 4, lettera d). Tale ultima previsione, pur integrando una sorta di clausola in bianco, si dà consentire, in linea di principio (per ragioni di flessibilità organizzativa), l'affidamento al segretario di funzioni gestionali, va però temperata con altre disposizioni affermative di principi di ordine generale, come quella secondo cui i compiti c.dd. di amministrazione attiva spettano ai dirigenti e non possono essere loro sottratti se non in virtù di una norma primaria espressa (cfr. l'art. 4, comma 2 e 3, l'art. 15 e ss. del citato t.u.p.i.; l'art. 107, comma 4 del t.u.o.e.l.). Tanto è vero che le ... disposizioni contrattuali integrative si sono fatte carico di precisare che l'attribuzione al segretario di funzioni dirigenziali possa avvenire solo con atto formale del capo dell'Amministrazione e in ogni caso previo accertamento dell'assenza di adeguate figure professionali interne e (solo) in via temporanea. Ciò evidenza chiaramente che la strada dell'affidamento di compiti gestionali ai segretari sia percorribile solo in via transitoria, e in caso di eccezionale assenza delle necessarie professionalità all'interno dell'Ente (ex multis, Cass., S.L. 12.06.2007, n. 13708; Cons. St., Sez. V, 25 settembre 2006, n. 5625; cfr. anche Parere Min. Interno 17.12.2008;

Preso atto che con Decreto Sindacale n. 19 del 31.05.2023 è stato conferito incarico temporaneo di Responsabile Settore II Economico-Finanziario al Segretario Generale, Dott. Alberto Alfano fino al 9 giugno 2023;

Ritenuto in via del tutto eccezionale rinnovare l'incarico fino al 13 giugno 2023;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto l'art. 97 comma 4 lettera del D.lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il Tuel;

Premesso tutto quanto sopra

DECRETA

1. Di richiamare le premesse in fatto e in diritto quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di rinnovare in via del tutto eccezionale l'incarico al Segretario Generale dott. **Alberto Alfano**, di Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Valguarnera Caropepe fino al 13 giugno 2023;
3. Di demandare al servizio segreteria la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on-line del Comune di Valguarnera Caropepe, nonché sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" nelle apposite sottosezioni di I e II livello, ai sensi del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33, nonché l'acquisizione al fascicolo personale;
4. Di dare atto che agli incaricati sono attribuiti compiti e responsabilità gestionali, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
6. Di notificare il presente Decreto all' interessato.

IL SINDACO

f.to Dott.ssa Francesca Draì